



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 settembre 2002
Rif. P/CR.c/3148

CIRCOLARE N° 170

OGGETTO: Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza del 22 luglio 2002 n° 10679 – Conferimento incarico professionale da parte della P.A. - Contratto di incarico professionale nullo in mancanza del requisito dell'accettazione scritta del professionista

La Corte di Cassazione, con la sentenza riportata in oggetto, ha stabilito che il tecnico, a cui sia stato conferito dalla pubblica Amministrazione un regolare incarico professionale, può incorrere nella nullità del contratto qualora non dichiarò per iscritto di accettare l'incarico medesimo.

Il contratto è nullo anche nel caso in cui l'Amministrazione pubblica riconosca l'esistenza del debito nei confronti del tecnico, poiché detta obbligazione diventa sussistente solo in presenza di un contratto legittimato dagli atti di conferimento e di accettazione dell'incarico.

Detta accettazione, precisa la Corte, può anche non essere contestuale al conferimento dell'incarico, ma far seguito a quest'ultimo con una lettera che deve sempre riportare gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed il relativo compenso.

Si riporta il testo integrale dell'importante decisione.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola